

N. 41/21 SENT.
N. 39/21 FALL.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dott. ssa Roberta BRERA	Presidente rel.
Dott. Corrado CROCI	Giudice
Dott. Stefano DEMONTIS	Giudice

nella procedura prefallimentare n. 48/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

...omissis...

DICHIARA

il fallimento della società **CORA S.R.L. in liquidazione C.F. 01953460068** (con sede legale in 15057 Tortona (AL), Via Massa Saluzzo, 14);

NOMINA

Giudice Delegato la **Dott.ssa ROBERTA BRERA**;

NOMINA

Curatore il **dott. FILIPPO PONGIGLIONE** (con studio in 16121 Genova (GE), Via Granello, 1/4);

ORDINA

al curatore di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, alla immediata ricognizione informale, anche mediante strumenti fotografici, dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita, anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, (depositandone il verbale nei successivi dieci giorni), e di procedere quindi all'inventario dei beni, secondo le disposizioni degli artt. 87, 87 bis ed 88 L. fall.;

STABILISCE

che il giorno **24 febbraio 2022 alle ore 12:00**, nella sede ed alla presenza del Giudice Delegato abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo.

ORDINA

al fallito il deposito in Cancelleria, entro 3 giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, e dell'elenco dei creditori.

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di



domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in Cancelleria;

SEGNALA

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

DISPONE

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30/5/2002 n. 115.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 12.10.2021

IL PRESIDENTE RELATORE: f.to Dott.ssa Roberta BRERA

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO: f.to Dott. Antonello TRULLU

SENTENZA PUBBLICATA IL 25.10.2021

Alessandria, 25/10/2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott. Antonello TRULLU)

